

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOPS, PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI MERLO,
FRANCESE, SANFILIPPO, SAMÀ, MONTESSORO, POCHETTI,
RICOTTI, GIANNI, BIRARDI, DANINI, GASPAROTTO**

Presentata il 15 febbraio 1985

**Disposizioni transitorie per la previdenza agricola
nelle aree colpite da calamità naturali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'eccezionale ondata di maltempo che, nel mese di gennaio, ha investito la penisola e finanche le regioni insulari, ha causato ingenti danni nel settore agricolo, di cui solo oggi si cominciano a quantificare seriamente e già si avvertono che sono veramente gravi.

I danni più gravi sono quelli provocati dalle gelate che hanno raggiunto per intensità, estensione e durata livelli non registrati da lungo tempo, soprattutto alle coltivazioni e alle produzioni olivicole, agrumicole, ortoflorofrutticole e agli allevamenti zootecnici.

Altri gravi danni sono stati provocati dalle alluvioni verificatesi in Basilicata e Sicilia nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

A questo si deve aggiungere quelli provocati alle strutture e infrastrutture e

servizi fondamentali nonché allo stato idrogeologico di intere zone del paese.

Già nel 1984, da uno studio effettuato dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), risulta che in Italia la produzione agricola è diminuita in termini reali del 2,5 per cento, che la flessione è stata più accentuata nel Mezzogiorno, cioè del 4,9 per cento dovuto soprattutto alle restrizioni della politica comunitaria, ma anche al maltempo che ha colpito le colture arboree e in particolare l'ulivo e gli agrumi e che tutto questo ha provocato il fatto che la produzione lorda vendibile è stata meno del 2,5 per cento, il valore aggiunto meno il 3,3 per cento e l'occupazione è calata del 4 per cento.

È prevedibile dunque che per i danni provocati dalla neve e dalle gelate nel mese di gennaio scorso, l'occupazione in agricoltura subirà nel 1985 un'ulteriore

diminuzione, con gravi danni in termini di remunerazione reale per le imprese coltivatrici in primo luogo e alla grande massa dei lavoratori dipendenti i quali oltre a perdere il salario reale, si vedranno minacciati anche i diritti previdenziali e assistenziali.

Si rende perciò indispensabile intervenire da parte dello Stato e delle regioni per fronteggiare le esigenze delle imprese agricole colpite dai predetti eccezionali eventi, si rende indispensabile uno stanziamento finanziario straordinario dello

Stato per incrementare il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981 e per cui il gruppo comunista primo firmatario l'onorevole Barca ha già presentato la proposta di legge n. 2674.

Si rende altresì indispensabile intervenire, onde assicurare ai braccianti agricoli, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, o che prestino attività lavorativa nelle zone e nelle imprese colpite dalle avversità, i diritti previdenziali e assistenziali, ed è ciò che prevede l'articolo unico della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, ai piccoli coloni e compartecipanti residenti nelle zone, o che prestino attività lavorativa nelle imprese colpite dalle avversità atmosferiche del dicembre 1984 e gennaio 1985, in deroga al comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è riconosciuto, per l'anno 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali in misura non inferiore a quella stabilita per il numero di giornate lavorative attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984.

Ai lavoratori agricoli di cui al primo comma, che per effetto delle avversità atmosferiche del dicembre 1984 e del gennaio 1985, subiscono nell'anno 1985 una diminuzione delle giornate di occupazione, viene riconosciuto, sotto forma di integrazione salariale, una percentuale dell'80 per cento del salario medio convenzionale stabilito dai contratti collettivi provinciali di lavoro, per la differenza tra le giornate lavorative effettivamente prestate nel 1985 e quelle risultanti dalla iscrizione negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata nel 1984.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge cui si fa fronte fino all'ammontare di 150 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.